

CONTRATTO PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE CHIAVI

IN MANO DI(DESCRIZIONE)..... OCCORRENTI A

..... DELL'AZIENDA S.L. DI VITERBO.

LOTTO N.C.I.G.:

L'anno 20___, il giorno ___, del mese di _____, i rappresentanti delle parti, sotto indicati, firmano digitalmente il relativo contratto, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss. mm. e ii. - "Codice Amministrazione Digitale":

l'AZIENDA SANITARIA LOCALE di VITERBO (di seguito per brevità "Azienda" "Stazione appaltante" "ASL") – Partita IVA 01455570562

nella persona del Suo Legale Rappresentante pro tempore, Direttore Generale

Dott./Dott.ssa, nata a il e domiciliata per la carica in Via Enrico Fermi, 15 – 01100 Viterbo (VT);

e la Ditta con Sede Legale Via,... –

..... (...) C.F. e P.Iva (di seguito denominata per

brevità "Ditta Aggiudicataria" "Aggiudicataria/o" "Affidatario" "Fornitore"

"Appaltatore"), iscritta alla Camera di Commercio di (.....) nella

persona del Sig./Dr. nat.... a(.....)

il....., C.F., domiciliato per la carica presso la Sede

Legale, in qualità di, come risultante da, agli

atti (**ALLEGATO N° 1 – Copia Documento d'Identità**), convengono a

quanto di seguito riportato:

PREMESSO

- Che con Deliberazione DG n...../....., a conoscenza delle parti,

l'Amministrazione ha indetto gara a mezzo Procedura aperta telematica in

ambito comunitario, ai sensi dell'art. 58 e 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e

ii., avente ad oggetto la fornitura ed installazione chiavi in mano, suddivisa

in n. 3 Lotti unici ed indivisibili, di:

LOTTO N° 1 – N° 2 Cappe Biologiche + N° 1 Cappa Chimica + N° 1

Glovebox (Importo a base d'asta pari ad € 66.000,00)

LOTTO N° 2 – N° 1 Microscopio a scansione elettronica (Importo a base

d'asta pari ad € 640.000,00)

LOTTO N° 3 – N° 1 Apparecchiatura per la rilevazione dell'amianto

(Importo a base d'asta pari ad € 30.000,00)

con aggiudicazione con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo (**Lotti nn. 1 e 2**) e

con il criterio del minor prezzo (**Lotto n. 3**), ai sensi dell'art. 95 c. 3 e c.4 del

D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

- Che con Deliberazione DG n./....., a conoscenza delle parti e da

queste integralmente recepite, è stata affidata la fornitura ed installazione

chiavi in mano di n., occorrenti

..... dell'Azienda S.L. di Viterbo, **LOTTO N.**

in favore della ditta, ad un importo complessivo pari a

€ - Iva esclusa. (**ALLEGATO N° 2 – Offerta Economica**

n. del).

- Che le parti dichiarano che la Documentazione di Gara (Disciplinare di Gara–

Capitolati Tecnici Lotti n. 1 – 2 - 3, Documentazione Tecnica), risulta loro

noti e agli stessi fanno espresso riferimento, intendendosi integralmente

recepiti nel presente contratto, anche se non totalmente allegati;

- Che la ditta aggiudicataria, ha presentato la documentazione necessaria ad

integrare il contratto ed ha, altresì, ha fornito regolare cauzione definitiva a

mezzo polizza fideiussoria n.del rilasciata

da, per una somma garantita di € (**ALLEGATO**

N° 3 – Copia Polizza n.del).

- **EVENTUALE** avvio all'esecuzione del Contratto in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32, c. 8, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii..

TUTTO CIÒ PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO E IMPORTO DELLA FORNITURA

Oggetto del presente contratto è la fornitura ed installazione chiavi in mano di

n., occorrenti, dell'Azienda S.L. di

Viterbo, LOTTO N., favore della ditta, ad un

importo complessivo pari a € - Iva esclusa, come dettagliato

nell'offerta economica n..... del, agli atti. (**ALLEGATO N° 2 –**

Offerta Economica).

La fornitura di cui al presente contratto dovrà rispettare tassativamente le

Caratteristiche tecniche richieste nel Capitolato Tecnico Lotto n.

MIGLIORIE- RIFERIMENTO RELAZIONE TECNICA

ART. 2 - LUOGO E TEMPISTICHE DI

CONSEGNA/INSTALLAZIONE/ETC.

Le attrezzature in oggetto dovranno essere consegnate ed installate chiavi in

mano presso il Centro di Riferimento Regionale Amianto, Laboratorio di

Igiene Industriale, Via Cardarelli, Viterbo.

La consegna e l'installazione chiavi in mano, inclusi collaudi e formazione,

dovranno avvenire entro e non oltre 30 giorni solari dalla data di ricezione da

parte dell'Aggiudicatario del Contratto sottoscritto digitalmente tra le parti/dalla data di ricezione dell'ordine di fornitura NSO, salvo tempistiche inferiori indicate in offerta dall'Appaltatore medesimo. In caso di ritardo troveranno applicazione le penali più avanti previste.

L'Appaltatore dovrà assicurare la compatibilità delle Apparecchiature con i supporti e con la preesistente impiantistica dell'Azienda. L'Appaltatore dovrà effettuare, a propria cura e a proprie spese, tutte le modifiche e/o adeguamenti ai supporti e alla preesistente impiantistica dell'Azienda, nel caso in cui ciò sia necessario a garantire il funzionamento delle Apparecchiature offerte, previa autorizzazione dell'Azienda medesima.

Contestualmente alla consegna delle apparecchiature, l'Appaltatore dovrà fornire il manuale d'uso in lingua italiana, anche su supporto informatico, il manuale del sistema operativo in lingua italiana e, ove occorra, le licenze d'uso.

ART. 3 - PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

Il corrispettivo indicato al precedente art. 1 verrà fatturato totalmente dal Fornitore all'Azienda solamente dopo il collaudo dell'Attrezzatura con esito positivo ovvero emissione del certificato di regolare esecuzione emesso dall'ASL/VT. Tutti i corrispettivi verranno regolati nei termini di legge dalla data della fattura.

La liquidazione della fattura è subordinato all'accertamento e controllo effettuato dal DEC individuato con Deliberazioni ASL D.G./.....

La fatturazione emessa dalla ditta aggiudicataria dovrà contenere: descrizione apparecchiatura, numero di ordine, numero di deliberazione di aggiudicazione e CIG. Il Fornitore assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di

tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136, articolo 3, del 13/08/2010.

Le coordinate bancarie dell'Aggiudicatario per l'accredito dei corrispettivi sono le seguenti: Sede di
IBAN

ART. 4 - COLLAUDO

Ai fini dell'attivazione e della messa in esercizio, l'Azienda, alla conclusione delle operazioni di consegna/installazione di cui al precedente paragrafo, procederà con le attività di collaudo.

In particolare, l'Azienda procederà a verificare, per ciascuna Apparecchiatura fornita, la funzionalità e la conformità rispetto a tutte le condizioni previste dal Capitolato, dall'offerta presentata in gara dall'Aggiudicatario, dalle vigenti norme CEI e di cui al D.Lgs. n. 37/2010, dagli standard e dalle prescrizioni di cui alla normativa nazionale e comunitaria di riferimento.

Il Collaudo Iniziale avrà luogo alla data che sarà indicata dall'Azienda in una apposita comunicazione che sarà trasmessa all'Appaltatore.

In caso di mancata presentazione dell'Appaltatore, troveranno applicazione le penali previste dal presente Contratto.

I riferimenti ASL per l'organizzazione della consegna e collaudo sono:

UOC Ingegneria Clinica Impiantistica Edile – Ing. Diego Basile
diego.basile@asl.vt.it / Sig. Gabriele Sdinami gabriele.sdinami@asl.vt.it.

Il Collaudo Iniziale avverrà in contraddittorio tra l'Appaltatore ed esponenti dell'Azienda, appartenenti all'UOC Ingegneria Clinica Impiantistica ed Edile ed all'U.O. destinataria delle Forniture. Si intendono incluse nelle operazioni di collaudo anche tutte le verifiche documentali ed elettriche da parte

dell'UOC Ingegneria Clinica Impiantistica ed Edile.

Alla conclusione delle attività sopra citate, sia in caso di esito positivo che negativo, sarà predisposto dall'Azienda apposito verbale di Collaudo Iniziale.

Nell'ipotesi di esito negativo, l'Appaltatore dovrà ritirare e sostituire le Apparecchiature risultate difettose (o una o più parti di esse) entro le tempistiche dichiarate in offerta e comunque non oltre 24 ore lavorative dalla conclusione delle attività di collaudo. Il collaudo di cui trattasi dovrà essere ripetuto entro il termine che sarà indicato dall'Azienda nell'apposito verbale.

In caso di mancato o ritardato adempimento troveranno applicazione le penali previste dal presente Contratto. Il collaudo potrà intendersi concluso solo ad integrale fornitura delle attrezzature e relativi componenti, accessori etc., nonché solo al recepimento della relativa completa documentazione cartacea, inclusi atti comprovanti l'avvenuta corretta effettuazione del percorso di formazione e dell'avvenuto ritiro/smaltimento, ove richiesto.

Esclusivamente al completamento della pratica di collaudo nelle sopraindicate condizioni, la UOC competente potrà trasmettere copia dei documenti in parola alla UOC E-Procurement, indispensabile ai fini della liquidazione delle competenze spettanti.

ART. 5 – GARANZIA, SERVIZIO DI MANUTENZIONE E

ASSISTENZA TECNICA

INDICARE SPECIFICHE PER SINGOLO LOTTO

ART. 6 – AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO E FORMAZIONE

Qualora, nel corso della vigenza contrattuale di cui alla garanzia offerta, l'Appaltatore dovesse porre in commercio aggiornamenti relativi all'hardware ed al software delle Apparecchiature offerte, migliorativi per caratteristiche

tecniche, rendimento, funzionalità etc., sarà tenuto ad informare la Stazione Appaltante, la quale ha facoltà di ottenerne l'implementazione o la sostituzione, senza oneri e costi aggiuntivi.

L'Appaltatore dovrà inoltre garantire corsi di aggiornamento e di formazione del personale utilizzatore, sulla base di quanto previsto nell'Offerta Tecnica, inviando gratuitamente in luogo tecnici specializzati che dovranno fornire, a tutto il personale Asl addetto, tutti i necessari chiarimenti tecnici e le istruzioni per l'uso. La presenza dei tecnici specializzati dovrà prolungarsi sino all'acquisizione di una sufficiente conoscenza delle apparecchiature da parte del personale Asl preposto. Al termine dell'addestramento dovrà essere rilasciato al personale Asl un attestato che certifichi l'acquisizione della idonea conoscenza delle apparecchiature installate.

L'Appaltatore dovrà altresì garantire, per tutta la durata della garanzia offerta, la disponibilità di personale specializzato per ulteriori necessità di addestramento e/o per consulenze.

INDICARE SPECIFICHE PER SINGOLO LOTTO

ART. 7 – CAUZIONE DEFINITIVA

La ditta aggiudicataria, ha presentato la documentazione necessaria ad integrare il contratto ed ha, altresì, ha fornito regolare cauzione definitiva a mezzo polizza fideiussoria (**ALLEGATO N° 3 – Copia Polizza n.del**).

ART. 8 – PENALI

Per il presente appalto sono previste le penali che di seguito si riportano:

✓ **1 per mille dell'ammontare netto contrattuale**, per ogni giorno o frazione di giorno di ritardo nella consegna/installazione delle

	Apparecchiature, rispetto al termine richiesto nel Capitolato ovvero	
	dichiarato con la propria offerta se migliorativo;	
	✓ 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno o	
	frazione di giorno di ritardo nella conclusione delle attività di collaudo,	
	rispetto al termine richiesto nel Capitolato ovvero dichiarato con la	
	propria offerta se migliorativo;	
	✓ 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno o	
	frazione di giorno di ritardo nel presenziare alle sedute di Collaudo che	
	saranno concordate e calendarizzate con questa ASL;	
	✓ 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno o	
	frazione di giorno di ritardo nel ritiro e nella sostituzione delle	
	Apparecchiature (o di una o più parti di esse) risultate in fase di Collaudo	
	difettose ovvero con vizi/difetti di fabbrica, rispetto al termine richiesto	
	nel Capitolato ovvero dichiarato con la propria offerta se migliorativo;	
	✓ 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale in misura fissa, in caso	
	di mancata o parziale o difforme effettuazione dei corsi formativi per il	
	personale ASL, secondo quanto previsto dal Capitolato e secondo quanto	
	sarà specificatamente concordato e calendarizzato al riguardo con questa	
	Amministrazione Appaltante;	
	✓ 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale in misura fissa, in caso	
	di inadempimento, totale o parziale, nel corso dell'anno solare di	
	riferimento, all'obbligo di Manutenzione Preventiva Programmata delle	
	Apparecchiature;	
	✓ 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno o	
	frazione di giorno di ritardo nell'espletamento della Manutenzione	

Correttiva sulle Apparecchiature, rispetto al termine richiesto nel Capitolato ovvero dichiarato con la propria offerta se migliorativo;

✓ **1 per mille dell'ammontare netto contrattuale** per ogni giorno o frazione di giorno di ritardo nella sostituzione dell'Apparecchiatura (o di una o più parti di essa), con altra di uguali caratteristiche, entro le tempistiche dichiarate in offerta e comunque entro e non oltre 3 giorni lavorativi consecutivi, in caso di guasto bloccante o malfunzionamento che comporti interruzione del funzionamento superiore ai suddetti 3 giorni lavorativi consecutivi;

✓ **1 per mille dell'ammontare netto contrattuale** in misura fissa, al verificarsi di ripetuti e frequenti guasti non bloccanti e malfunzionamenti complessivamente superiori a nr. 10 episodi per anno solare, nel corso del periodo di validità della garanzia, a danno delle Apparecchiature installate.

ART. 9 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Contratto che deriverà dal presente Appalto potrà essere sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall'art. 108, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii. e sarà in ogni caso sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall'art. 108, comma 2, del predetto D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii..

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto quanto accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al R.U.P. una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'Appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli

addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al R.U.P.. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante, su proposta del R.U.P., dichiara risolto il Contratto. Qualora, al di fuori dei casi di cui al precedente capoverso, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del Contratto, il Direttore dell'Esecuzione assegna a quest'ultimo un termine che, salvi i casi di urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni solari, entro i quali l'Appaltatore medesimo deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il Contratto, fermo restando il pagamento delle penali. In caso di risoluzione del Contratto, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto. Il R.U.P. nel comunicare all'Appaltatore la determinazione di risoluzione del Contratto, dispone, con preavviso di 20 (venti) giorni, che il Direttore dell'Esecuzione curi la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite, l'inventario degli eventuali materiali e la relativa presa in consegna. La commissione preposta alla verifica di conformità procede a redigere un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii.. Con il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del Contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nei documenti di gara nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali

prestazioni, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nei documenti di gara, né nelle eventuali perizie di variante.

Nei casi di cui ai precedenti capoversi, in sede di liquidazione finale delle prestazioni riferita all'Appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'Appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa le Forniture, ove la Stazione Appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'art. 110, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii.. Nei casi di risoluzione del Contratto dichiarata dalla Stazione Appaltante, l'Appaltatore deve provvedere allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa Stazione Appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, l'Azienda provvederà d'ufficio, addebitando all'Appaltatore i relativi oneri e spese. Il Contratto si risolverà immediatamente di diritto, nelle forme e secondo le modalità previste dall'art. 1456 C.C., nei seguenti casi:

- a) cessazione dell'attività di impresa in capo all'Appaltatore;
- b) mancata tempestiva comunicazione, da parte dell'Appaltatore verso l'Azienda, di eventi che possano comportare in astratto, o comportino in concreto, la perdita della capacità generale a contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii. e delle altre norme che disciplinano tale capacità generale;
- c) perdita, in capo all'Appaltatore, della capacità generale a stipulare con la Pubblica Amministrazione, anche temporanea, ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii. e delle altre norme che stabiliscono forme di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- d) violazione del requisito di correntezza e regolarità contributiva, fiscale

e retributiva da parte dell'Appaltatore;

e) violazione delle norme in tema di sicurezza del lavoro e trattamento retributivo dei lavoratori dipendenti;

f) violazione dell'obbligo di segretezza su tutti i dati, le informazioni e le notizie comunque acquisite dall'Appaltatore nel corso o in occasione dell'esecuzione contrattuale;

g) violazione degli obblighi di condotta derivanti dal «Codice di comportamento aziendale», nonché in ogni caso di inosservanza delle norme del P.T.P.C. e del P.T.T.I.;

h) cessione parziale o totale del Contratto da parte dell'Appaltatore;

i) affidamenti di subappalti non preventivamente autorizzati dall'Azienda;

j) esito negativo del collaudo per più di 3 (tre) volte;

k) frode nell'esecuzione del Contratto;

l) applicazione di penali, da parte della Stazione Appaltante, per ammontare superiore al 10% dell'importo contrattuale, IVA esclusa, nel corso della durata del Contratto;

m) mancata cessazione dell'inadempimento e/o mancato ripristino della regolarità della Fornitura entro il termine di 15 (quindici) giorni solari dalla contestazione intimata dall'Azienda.

Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopraelencate, l'Azienda comunicherà all'Appaltatore la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 C.C.. In tutti i casi di risoluzione imputabili all'Appaltatore, l'Azienda procederà ad incamerare la cauzione prestata da quest'ultimo ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e

ii.. Ove non fosse possibile l'escussione della cauzione, l'Azienda applicherà in danno dell'Operatore una penale di importo pari alla cauzione predetta. Resta salvo il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti dall'Azienda. L'ASL si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di risolvere il Contratto anche in caso di sopravvenuta stipulazione di nuovi contratti/convenzioni, a seguito di aggiudicazione di gare centralizzate espletate dalla Regione Lazio o da Consip, contenenti condizioni più vantaggiose per le Forniture oggetto di affidamento, salva la facoltà dell'Appaltatore di adeguare in misura corrispondente l'offerta. L'ASL si riserva altresì la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto, ovvero di annullare la procedura di gara, qualora sopravvenissero dinieghi autorizzativi ovvero disposizioni, da parte delle Autorità Regionali competenti, in relazione ad iniziative incidenti sullo stesso oggetto di gara, realizzate dalla Direzione Regionale Centrale Acquisti della Regione Lazio o da altro soggetto aggregatore autorizzato. Nel caso di risoluzione, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.

ART. 10 - RECESSO

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. n. 159/11, la Stazione Appaltante potrà recedere dal Contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni eseguite e del valore degli eventuali materiali esistenti in magazzino, nel caso in cui l'Azienda non decida, a proprio insindacabile giudizio, di restituirli all'Appaltatore.

L'Appaltatore avrà diritto esclusivamente agli importi previsti dal comma 1,

nel caso in cui siano dovuti, e non potrà pretendere alcun ulteriore risarcimento, indennizzo o pagamento di sorta anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del Codice Civile e dall'art. 109, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii..

Il recesso dovrà essere comunicato dall'Azienda all'Appaltatore mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari rispetto agli effetti del recesso.

I materiali, il cui valore è riconosciuto dalla Stazione Appaltante a norma del primo capoverso del presente paragrafo, sono soltanto quelli già accettati dall'Azienda, prima della comunicazione del preavviso di cui al successivo capoverso. L'esercizio del diritto di recesso sarà preceduto da una formale comunicazione all'Appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni solari, decorsi i quali la Stazione Appaltante prenderà in consegna le Forniture e ne verificherà la regolarità.

L'Appaltatore dovrà rimuovere dai magazzini gli eventuali materiali non accettati dall'Azienda e dovrà mettere i magazzini a disposizione della Stazione Appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero sarà effettuato d'ufficio e a sue spese.

**ART. 11 – PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI
FALLIMENTO DELL’AFFIDATARIO O RISOLUZIONE PER
INADEMPIMENTO**

In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'Appaltatore, o di risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii., ovvero di recesso dal Contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del

D.Lgs. n. 159/11, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del Contratto, l'Azienda provvederà ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni.

L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario Aggiudicatario in sede in offerta.

ART. 12 – CESSIONE DEI CREDITI E DEL CONTRATTO

Per quanto attiene alla cessione dei crediti conseguenti all'aggiudicazione della gara, saranno applicate le disposizioni di cui all'art. 106 c. 13 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm. e ii..

La cessione del contratto è vietata, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii..

ART. 13 - SUBAPPALTO

Il subappalto è disciplinato dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.e ii..

In sede di gara la ditta aggiudicataria ha dichiarato di non voler sub-appaltare parte della fornitura oggetto del presente contratto.

ART. 14 – REVISIONE DEI PREZZI

Il prezzo dell'appalto e tutti gli oneri ad esso correlati non sono soggetti a revisione, trattandosi di forniture una tantum.

ART. 15 – SPESE CONTRATTUALI.

Tutte le spese inerenti gli adempimenti fiscali, comprese le spese di bollo, di eventuale registrazione del presente contratto, sono a carico dell'Aggiudicatario.

Le prestazioni, oggetto del presente contratto, sono soggette all'imposta sul

valore aggiunto.

Le **spese relative alla pubblicazione** del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

In caso di suddivisione dell'appalto in lotti, le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore.

ART. 16 - FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere è competente esclusivamente il Foro di Viterbo.

ART. 17 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 101/2018, si fa presente che i dati personali forniti dalla ditta saranno raccolti presso l'ASL VT – Via E. Fermi 15 - 01100 Viterbo, per le finalità inerenti la gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente e secondo il “Regolamento Aziendale sulla Protezione dei dati Personali ASL/VT”.

Il responsabile della gestione e protezione dei dati personali dell'Azienda SL di Viterbo è l'Avv. Gennaro Maria AMORUSO.

ART. 18 - DISPOSIZIONI FINALI DI RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato con il presente contratto, valgono e si applicano le norme vigenti del Codice Civile, ed in particolare il D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm. e ii., la vigente legislazione regionale per le ASL, la Documentazione di Gara e l'offerta Tecnica.

Letto, approvato e sottoscritto

..... **Azienda S.L. di Viterbo**

..... **Il Direttore Generale**

Sig./Dr. **Dott./Dott.ssa.....**

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 e 1342 C.C. si approvano espressamente le premesse e gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ,11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18.

..... **Azienda S.L. di Viterbo**

..... **Il Direttore Generale**

Sig./Dr. **Dott./Dott.ssa.....**

Il presente contratto è firmato digitalmente dai rappresentanti delle parti, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm. e ii. - "Codice Amministrazione Digitale".